



Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 – Fax 0376 273154
p.e.c. unione.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 02492140203



ORDINANZA N. 7 DEL 20/04/2017

Oggetto: POSTICIPO DELLO SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che:

- a causa delle avverse condizioni climatiche, le temperature attuali nei locali sono di 18-19 °C e che le stesse, stante le previsioni a breve termine sono in fase di ulteriore abbassamento;
- stanno giungendo all'Amministrazione Comunale numerose richieste da parte dei cittadini e dalle Istituzioni scolastiche affinché venga disposta il posticipo dello spegnimento degli impianti termici;

VISTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 412 per la zona climatica E di cui fanno parte il Comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: zona E: ore 14 giornaliere a partire dal 15/10 al 15/04 di ogni anno salvo anticipi o proroghe dei Sindaci ai sensi dell'art. 10;

RITENUTO di disporre il posticipo dello spegnimento degli impianti termici in deroga ai limiti stabiliti all'art. 9 del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;

con la presente

ORDINA

il posticipo dello spegnimento degli impianti termici pubblici e privati di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore installati sul territorio comunale e negli edifici, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 412 del 26/08/1993, fino al giorno **13/05/2017** per un massimo di 6 ore giornaliere.

PRESIDENTE
Morselli Beniamino